

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1991

RESOCONTO STENOGRAFICO

622.

SEDUTA DI LUNEDÌ 6 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALDO ANIASI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni	83153	Conversione in legge, con modificazio- ni, del decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali an- nuali retribuiti e di personale del comparto scuola (5577).	
Missioni valevoli nella seduta del 6 mag- gio 1991	83178	PRESIDENTE	83154, 83157, 83158
Disegni di legge:		MELILLO SAVINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	83157, 83158
(Annunzio)	83178	NUCCI MAURO ANNA MARIA (gruppo DC), Relatore	83155, 83158
(Autorizzazione di relazione orale) .	83154	VALENSISE RAFFAELE (gruppo MSI-destra nazionale)	83157
Disegni di legge di conversione:		Proposte di legge:	
(Annunzio della presentazione) . . .	83153	(Annunzio)	83178
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	83153	(Approvazione in Commissione) . . .	83178
(Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-leg- ge)	83178	(Assegnazione a Commissione in sede referente)	83179
Disegno di legge di conversione (Discus- sione):			

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1991

PAG.	PAG.
Proposta di legge di iniziativa regionale: (Assegnazione a Commissione in sede referente) 83179	Commissione parlamentare d'inchie- sta: (Trasmissione di relazione) 83180
Proposta di legge (Discussione): AMODEO ed altri: Istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili (166); CACCIA ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (436); FIN- CATO e CRISTONI: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva (567); FERRARI MARTE ed altri: Inte- grazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto (966); RODOTÀ ed altri: Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di co- scienza (1203); CAPECCHI ed altri: Rico- noscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare (1878); RONCHI e TA- MINO: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta (1946); SALVOL- DI ed altri: Regolamentazione del servi- zio civile alternativo (2655). PRESIDENTE . . . 83158, 83160, 83161, 83163, 83166, 83167, 83169, 83173 DE CAROLIS STELIO (<i>gruppo repubblica- no</i>) 83160 FERRANDI ALBERTO (<i>gruppo misto</i>) . . 83166 GASPAROTTO ISAIA (<i>gruppo comunista- PDS</i>) 83161 LA VALLE RANIERO (<i>gruppo sinistra indi- pendente</i>) 83169 MELLINI MAURO (<i>gruppo federalista eu- ropeo</i>) 83163 SALVOLDI GIANCARLO (<i>gruppo verde</i>) . 83167 VALENSISE RAFFAELE (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 83159	Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali simila- ri: (Sostituzione di un deputato componen- te) 83180
	Conferimento ad un ministro senza por- tafoglio dell'incarico per gli affari regionali e le riforme istituzionali: (Annunzio) 83153
	Corte dei conti: (Trasmissione di documenti) 83181
	Documenti ministeriali: (Trasmissione) 83182
	In morte del senatore Cesare Merzago- ra: PRESIDENTE 83154
	Nomina ministeriale: (Comunicazione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978) 83181
	Parlamento europeo: (Trasmissione di risoluzioni) 83180
	Presidente del Consiglio dei ministri: (Trasmissione di documenti) 83182
	Richiesta ministeriale di parere parla- mentare 83181
	Risposte scritte ad interrogazioni: (Annunzio) 83182
	Sull'ordine dei lavori: PRESIDENTE 83173, 83174 CACCIA PAOLO PIETRO (<i>gruppo DC</i>) . . 83174 DE CAROLIS STELIO (<i>gruppo repubblica- no</i>) 83173 TADDEI MARIA (<i>gruppo comunista-PDS</i>) 83173 VALENSISE RAFFAELE (<i>gruppo MSI-destra nazionale</i>) 83173
Mozione, interpellanze e interrogazio- ni: (Annunzio) 83182	Ordine del giorno della seduta di doma- ni 83174
Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato: (Sostituzione di un deputato componen- te) 83180	

La seduta comincia alle 17,10.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 22 aprile 1991.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Caria, Corsi, d'Aquino, Fincato, Marri, Negri, Novelli, Bruno Orsini, Pellicanò, Piccoli, Antonio Rubbi e Servello sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto, i deputati complessivamente in missione sono tredici, come risulta dall'elenco allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio del conferimento ad un ministro senza portafoglio dell'incarico per gli affari regionali e le riforme costituzionali.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato al Presidente della Camera, in data 3 maggio 1991, la seguente lettera:

«Ho l'onore di informarla che con mio decreto in data odierna; sentito il Consiglio dei Ministri, ho conferito al Ministro senza portafoglio onorevole Fermo Mino Martinazzoli, a norma dell'articolo 9 della legge

n. 400 del 1988, l'incarico per gli affari regionali e le riforme istituzionali.

Firmato: GIULIO ANDREOTTI».

Annunzio della presentazione di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il ministro delle Finanze, con lettera in data 3 maggio 1991, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge;

«Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonché altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria» (5636).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 4 maggio 1991, ha presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 141, recante divieto di iscrizione ai partiti politici per gli appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 98, terzo comma, della Costituzione» (5637).

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il ministro per il coordinamento della protezione civile, con lettera in data 4 maggio 1991, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno al gennaio 1991» (5638).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-*bis* del regolamento, i suddetti disegni di legge sono stati deferiti, in pari data, in sede referente, rispettivamente:

alla VI Commissione permanente (Finanze), con parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), con parere della II, della III, della IV, della V e della XI Commissione;

alla VIII Commissione permanente (Ambiente), con parere della I, della III, della V, della VI, della VII, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione.

I suddetti disegni di legge sono stati altresì assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-*bis*. Tale parere dovrà essere espresso entro mercoledì 15 maggio 1991.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La III Commissione permanente (Esteri) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della IV Convenzione ACP-CEE, con 10 protocolli e allegati, firmata a Lomè il 15 dicembre 1989, nonché

dell'accordo interno per il finanziamento e la gestione degli aiuti CEE ai Paesi ACP, firmato a Bruxelles il 17 luglio 1990» (5354).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

In morte del senatore Cesare Merzagora.

PRESIDENTE. Informo ma Camera che nella giornata del 1° maggio scorso è deceduto il senatore a vita Cesare Merzagora, già membro della Consulta nazionale, Ministro del commercio con l'estero, Presidente del Senato per tre legislature.

Il Presidente della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni del più profondo cordoglio che ora desidero rinnovare a titolo personale e a nome dell'intera Assemblea.

Invito la Camera ad osservare un minuto di raccoglimento).

(La Camera osserva un minuto di silenzio, in memoria del senatore Merzagora).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola (5577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola.

Ricordo che nella seduta del 10 aprile scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esi-

stenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 100 del 1991, di cui al disegno di legge di conversione n. 5577.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 23 aprile l'XI Commissione (Lavoro) è stata autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Nucci Mauro ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge al nostro esame reca disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti ed in materia di personale del comparto scuola. Il suo raggio di intervento va dalle norme che disciplinano l'attività sindacale nell'ambito del pubblico impiego, a quelle relative al conferimento di supplenze nelle scuole e alle norme che disciplinano la formazione professionale dei docenti. Il provvedimento reitera gli analoghi decreti-legge nn. 201, 265 e 343 del 1990, nonché il n. 23 del 23 gennaio 1991, non convertiti per decorrenza dei termini costituzionali.

Come è a tutti noto, la materia degli esoneri sindacali è regolata dal combinato disposto dell'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e dell'articolo 8 della legge 27 novembre 1978, n. 715. Tali provvedimenti attribuiscono alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative titolo ad usufruire in ciascuna provincia oltre che di aspettative, anche di permessi per tre giorni al mese per tre dipendenti in ciascun ordine di scuola.

Nel corso degli anni il Ministero della pubblica istruzione, per dare risposte adeguate alle esigenze del comparto scuola, ha messo a punto un'applicazione di tale norma sulla base degli adattamenti resi indispensabili dalla esigenza di una maggiore efficienza nel servizio scolastico. La Corte dei conti, però, non ha condiviso il cumulo su base nazionale e ne ha messo in discussione la legittimità nell'adunanza del 7 dicembre 1989. A seguito di tale pronunzia, si pone pertanto la necessità di regolare per legge la materia degli esoneri sindacali.

Il decreto-legge in esame guarda non solo alle esigenze del comparto scuola, ma anche alla salvaguardia di situazioni di fatto che, se venissero rimosse o modificate, porterebbero a vertenze con le organizzazioni sindacali difficilmente componibili. A tal fine il comma 2 dell'articolo 1 ha previsto, accanto all'istituto dell'aspettativa sindacale, l'introduzione del permesso annuale retribuito. Con il comma 3 dell'articolo 1 si permettono cumuli anche per compensazione nell'ambito nazionale.

I commi 4 e 5 dell'articolo 1 stabiliscono che, lasciando invariato il numero dei permessi annuali attribuiti, la ripartizione tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sia realizzata attraverso un decreto del ministro della pubblica istruzione, previsto parere delle organizzazioni sindacali stesse.

Il comma 6 del suddetto articolo fa salvi i provvedimenti relativi ai permessi annuali concessi dal ministro della pubblica istruzione per l'anno scolastico 1989-1990. Sottolineo che l'intera disciplina avrà valore soltanto fino al rinnovo contrattuale nel comparto scuola ed è quindi di natura transitoria.

Con il decreto-legge in esame si intende evitare il rischio di accentuare possibili disagi con il mondo sindacale, anche in vista della nuova stagione contrattuale. Il nascere di una conflittualità potrebbe avere riflessi gravi sul funzionamento della scuola. D'altro canto per assicurare un regolare svolgimento delle lezioni, bisogna che vi sia certezza sulle misure amministrative da prendere per garantire la presenza di docenti in tutte le classi e per ogni disciplina d'insegnamento, qualora i titolari fossero destinatari di permessi sindacali annuali.

Il comma 7 dell'articolo 1 fissa un'ulteriore proroga, fino al 30 settembre 1991, del termine previsto al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e successive modificazioni. L'articolo in questione stabilisce che il personale docente che all'entrata in vigore della legge esercita oltre all'insegnamento nei conservatori di musica attività presso enti lirici o istituzioni, deve scegliere di esercitare l'una o l'altra attività, entro un anno dalla predetta data, salvo la

proroga di un anno eventualmente concessa dalle istituzioni interessate. Tale termine viene ulteriormente prorogato.

Le proroghe in questione sono necessarie stante l'esigenza, individuata, di ridefinire la posizione di tali docenti nell'ambito di un riordinamento organico dell'istruzione artistica e per evitare che nel frattempo si verifichi il depauperamento di una qualificata categoria di docenti.

Il comma 8 prevede che il disposto di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, si applica anche agli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992. Con tale norma si evita il ricorso massiccio a personale docente supplente e temporaneo e ad un ulteriore aggravio di spese per l'erario. Sottolineo che la norma in questione determina solo transitoriamente l'applicazione delle disposizioni sulle ore eccedenti per gli anni scolastici 1990-1991 e 1991-1992, fino a quando, cioè, non andrà in vigore il regime sull'orario aggiuntivo di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399 del 1988.

L'articolo 2 fa riferimento alle disposizioni utili all'aggiornamento delle graduatorie per il conferimento di supplenze al personale docente e non della scuola.

I commi 2, 3 e 4 stabiliscono alcune disposizioni, sempre in riferimento a tali supplenze, in materia di precedenza. A questo riguardo, bisogna ricordare che l'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ha conferito carattere permanente alle graduatorie provinciali per il conferimento di supplenze al personale docente della scuola.

Con il comma 2 dello stesso articolo si prevede l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie, da effettuarsi ogni triennio con l'inclusione dei nuovi aspiranti e la valutazione dei nuovi titoli. L'integrazione delle graduatorie avverrà in prima applicazione allo scadere del primo biennio. In analogia con le norme citate vige la corrispondente normativa per il conferimento delle supplenze al personale ATA, la quale, con l'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, ha reso permanenti le relative graduatorie provinciali, anche qui con aggiornamento ogni biennio. Per effetto di queste due normative si viene ora a determinare una situazione per la quale, nell'anno scolastico 1991-92, verranno a sovrapporsi le operazioni di aggiornamento delle graduatorie con quelle di nomina degli aspiranti supplenti. Tale evenienza dovrebbe ripetersi, sempre per lo stesso meccanismo temporale, nell'anno scolastico 1997-98, con gravi inconvenienti per gli uffici scolastici periferici, già oberati di lavoro per le operazioni di immissione in ruolo del personale scolastico previste da recenti disposizioni legislative.

Il comma 1 dell'articolo 2, pertanto, vuole scongiurare tali inconvenienti e, modificando le norme dell'articolo 8 del decreto-legge n. 357 del 1989, fa slittare all'anno scolastico 1992-93 le operazioni di aggiornamento e di integrazione di tali graduatorie. Accanto a questo accorgimento deve essere però prevista l'emanazione di un'apposita ordinanza ministeriale riguardante i docenti, la quale — in assenza di una norma immediatamente operante — dovrebbe intervenire con sollecitudine per consentire la presentazione da parte degli interessati delle domande di inserimento nelle graduatorie permanenti o di aggiornamento della loro posizione.

In relazione allo slittamento degli adempimenti derivanti dal comma 1, si è posto anche il problema delle aspettative dei docenti che conseguano l'abilitazione nella sessione riservata, secondo l'articolo 12 del decreto-legge n. 357 del 1989, e che pertanto hanno titolo all'inclusione nella graduatoria dei concorsi per soli titoli. Tali docenti non potrebbero presentare per l'anno scolastico 1991-92 la domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali dei docenti abilitati, con la conseguenza di non poter usufruire dei benefici per le graduatorie in questione, in quanto facenti parte della graduatoria del concorso per soli titoli, nonché del diritto di precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze stabilito dall'articolo 8, comma 3, dello stesso decreto-legge.

Una corretta interpretazione delle norme non dovrebbe produrre tali conseguenze; il diritto di precedenza assoluta dovrebbe va-

lere, per quanto detto, a prescindere dalle iscrizioni nelle distinte graduatorie dei non abilitati o degli abilitati. Pertanto, i commi 2, 3 e 4 dettano apposite disposizioni in merito. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 2 sono correlati al comma 1. Il previsto slittamento delle graduatorie, infatti, non sarebbe da solo sufficiente ad evitare che, ferme restando le scansioni vigenti, non si determinasse la sovrapposizione delle procedure a partire dall'anno scolastico 1995-96. A tale inconveniente pone riparo la triennializzazione delle graduatorie del personale non docente stabilita nel comma 5; le due procedure, dunque, rimarranno sfalsate nel tempo.

Con i commi 6 e 7 si ha una semplificazione delle operazioni che si riferiscono ai due tipi di graduatorie. Il carattere permanente di queste ultime consente, da un lato, una notevole semplificazione di oneri a carico degli aspiranti alle supplenze, che non debbono ripresentare la domanda e l'allegata documentazione; dall'altro lato, però, esso determina negli anni il formarsi di graduatorie pletoriche, comprendenti soggetti che non hanno più interesse alla nomina. Da qui l'esigenza di un meccanismo di sfoltimento delle graduatorie, quale proposto nei predetti commi.

L'articolo 3 si riferisce all'attività di formazione e di aggiornamento del personale della scuola, attraverso l'assegnazione diretta dei fondi alle istituzioni scolastiche ed educative, anche in ottemperanza alla progressiva valorizzazione dell'autonomia scolastica come spazio di iniziativa data alle unità scolastiche, che vengono viste come centri di organizzazione di servizi territorialmente radicati, che possono agire sia separatamente, sia in collegamento tra loro.

Tale norma tende a superare l'attuale sistema di erogazione dei fondi che male si adatta ad attività che, come la formazione e l'aggiornamento del personale, richiedono snellezza di procedure per raggiungere gli obiettivi proposti in tempi rapidi.

Tali disposizioni hanno carattere di immediatezza, dovendosi subito attivare il piano di aggiornamento per il 1991, già stabilito dalla legge 29 dicembre 1990, n. 406, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi e, per le ragioni fin qui esposte, ne raccomando una rapida conversione in legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

SAVINO MELILLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Valensise. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, non svolgerò un lungo intervento, ma mi limiterò a qualche brevissima osservazione, per sottolineare che il testo del decreto-legge che la Commissione ha licenziato è notevolmente migliore della formulazione originaria del Governo.

Do atto alla relatrice, onorevole Nucci Mauro, delle modifiche apportate al decreto dalla Commissione lavoro pubblico e privato; esse riguardano un ampio settore del mondo sindacale. In particolare, tendono a ristabilire l'accessibilità dei permessi sindacali a favore degli aderenti alla CISNAL, che, come è noto, costituisce una delle organizzazioni maggiormente rappresentative, presente da moltissimi anni in tutte le contrattazioni.

A questo punto, le nostre riserve nei confronti del decreto-legge si attenuano notevolmente. Nonostante le osservazioni da noi formulate in altra epoca, le riserve per i ritardi, l'aver evidenziato la necessità di un riordino dell'intera materia dei permessi sindacali (di cui sono consapevoli le stesse confederazioni, tanto che abbiamo notizia che esse si stiano muovendo proprio in questo senso nella sede della contrattazione in corso presso il dipartimento della funzione pubblica), registriamo positivamente le modifiche elaborate avvalendosi dell'esperienza della Commissione lavoro.

Sulla base di tali premesse, ci riserviamo di dichiarare il nostro voto sul disegno di legge di conversione in seguito all'esito del

dibattito e degli atteggiamenti assunti sui diversi emendamenti.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, Relatore. Rinunzio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

SAVINO MELILLO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, considerata l'urgenza, desidero soltanto raccomandare la rapida approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 100 del 1991.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Discussione delle proposte di legge Amodeo ed altri: Istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili (166); Caccia ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (436); Fincato e Cristoni: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva (567); Ferrari Marte ed altri: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto (966); Rodotà ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1203); Capecchi ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare (1878); Ronchi e Tamino: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta (1946); Salvoldi ed altri: Regolamenta-

zione del servizio civile alternativo 015,064,-0002(2655).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Amodeo, Ferrari Marte, Alberini, Barbalace, Fiorino, Reina, Alagna, Cerofolini, Nonne: Istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili; Caccia, Brocca, Astori, Rebullà, Andreoli, Angelini Piero, Antonucci, Armellini, Azzolini, Balestracci, Baruffi, Battaglia Pietro, Bonetti, Borra, Borri, Bortolani Franco, Campagnoli, Casati, Ciaffi, Coloni, Contu, Cursi, Faraguti, Frasson, Garavaglia, Gottardo, Lattanzio, Leone, Lia, Lucchesi, Mancini Vincenzo, Napoli, Orsenigo, Paganelli, Patria, Perani, Perrone, Piredda, Rabinno, Radi, Ravasio, Righi, Rinaldi, Rosini, Russo Raffaele, Santonastaso, Savio, Silvestri, Sinesio, Tealdi, Torchio, Urso, Vairo, Viti, Zambon, Zolla, Zaniboni, Zampieri, Zoppi: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare; Fincato e Cristoni: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva; Ferrari Marte, Fincato, Alberini, Marzo, Marianetti, Diglio, Potì, Fiandrotti, Mundo, Tempestini, Amodeo, Artioli, Barbalace, Piermartini, D'Addario, Cerofolini: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto; Rodotà, Guerzoni, Masina: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza; Capecchi, Folena, Mannino Antonino, Ferrandi, Violante, D'Alema, Magri, Gasparotto, Costa Alessandro, Galante, Palmieri, Mombelli, Picchetti, Nappi, Bevilacqua, Orlandi, Lorenzetti, Boselli, Montecchi: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare; Ronchi, Tamino, Russo Franco, Arnaboldi, Russo Spena, Capanna: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta; Salvoldi, Andreis, Mattioli, Boato, Scalia, Filippini Rosa, Procacci, Cima, Donati, Bassi Montanari, Ceruti, Grosso, Lanzinger: Regolamentazione del servizio civile alternativo.

Avverto che sono state presentate le seguenti questioni sospensive:

La Camera,

considerando che presso la Commissione Difesa sono iscritte all'ordine del giorno proposte di legge che prevedono l'abolizione del servizio di leva obbligatorio e la sua sostituzione con il servizio di leva volontario al fine di realizzare — come necessariamente già dimostrato dal conflitto delle Falkland-Malvine e di recente da quello del Golfo — un esercito professionale;

considerando che in questa prospettiva il problema degli obiettori di coscienza diventa inesistente;

al fine di poter esaminare le proposte di legge sul servizio volontario senza la sovrapposizione di altri provvedimenti che, anche se approvati, verrebbero automaticamente abrogati *ratione materiae*,

delibera

di sospendere, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, del Regolamento, la discussione sulle proposte di legge n. 166 ed abbinare sino alla determinazione del nuovo profilo del servizio militare.

Pellegatta, Fini, Sospiri, Servello, Valensise, Baghino, Tremaglia.

La Camera,

preso atto del documento approvato a larghissima maggioranza dalla Commissione difesa sul nuovo modello di difesa e delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio in cui ha affermato che il Governo elaborerà, nel quadro di un progetto globale di ristrutturazione delle Forze armate, il ricorso ad una formula mista che consenta di disporre di un'aliquota di forze professionali e di una seconda aliquota di forze reclutate attraverso la leva obbligatoria;

ritenendo che una nuova disciplina della obiezione di coscienza debba essere affrontata solo nel quadro di una revisione complessiva della leva obbligatoria,

delibera

di rinviare la discussione dei progetti di legge n. 166 e abbinati al momento dell'esame del provvedimento di revisione complessiva del servizio militare.

De Carolis, Gorgoni.

A norma del comma 5 dell'articolo 40 del regolamento, sulle sospensive avrà luogo un'unica discussione, nella quale potrà intervenire, oltre ai proponenti di ciascuno degli strumenti presentati, un deputato per ciascuno degli altri gruppi.

Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con unica votazione sulle questioni sospensive.

L'onorevole Valensise ha facoltà di illustrare la questione sospensiva Pellegatta, di cui è cofirmatario.

RAFFAELE VALENSISE. Onorevoli colleghi, la nostra questione sospensiva appare quanto mai logica in relazione allo stato del dibattito in corso nel paese e nella società civile già da tanti anni. Esso è ormai venuto a maturazione e riguarda non soltanto i problemi della difesa ed i modi per sopperire ad esso, ma anche le caratteristiche delle prestazioni del servizio militare obbligatorio di leva.

Da molti anni il Movimento sociale italiano-destra nazionale ha aperto il dibattito sulla problematica in questione; da molto tempo sosteniamo la necessità di una evoluzione dei metodi di addestramento, di rinnovamento dello strumento militare in relazione al grande avanzamento delle tecnologie e alle specifiche necessità di preparazione del personale militare.

D'altra parte si sono mossi spontaneamente, nella direzione indicata, gli organismi che fanno capo alla marina e all'aviazione, ai quali è affidata la gestione di mezzi tecnologicamente avanzati per il cui utilizzo è necessaria una adeguata preparazione degli addetti ed è indispensabile una altissima professionalità, come abbiamo potuto constatare, con ammirazione, anche in occasione delle recenti vicende del Golfo. Gli espo-

nenti della marina e dell'aviazione hanno dato un'ottima prova della loro altissima preparazione professionale, certamente adeguata ai complessi mezzi di cui sono dotati.

Per quanto riguarda l'esercito, riteniamo che il dibattito sia arrivato a un punto cruciale: le proposte di legge del Movimento sociale italiano-destra nazionale, relative alla modifica del servizio militare obbligatorio e alla istituzione di un esercito professionale, non sono più isolate. Sono state infatti avanzate altre idee, sono state presentate altre proposte concrete e si è modificato anche l'orientamento del Governo, se è vero come è vero che quest'ultimo, sia pure con molta gradualità, sta riconoscendo l'inderogabile esigenza di varare una normativa che favorisca una maggiore professionalizzazione dell'esercito, anche alla luce dei mezzi tecnici di cui dispone.

Nelle condizioni delineate ci sembra che, per affrontare i problemi che emergono dal testo unificato elaborato dalla Commissione comprendente (si veda tra le altre, la proposta di legge che prevede l'istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili e quella concernente nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare), si possa tranquillamente attendere la pronunzia del Parlamento, che a nostro giudizio non dovrebbe tardare, sulla professionalizzazione del servizio militare e l'abolizione del servizio di leva. Non vi è dubbio che in questo ambito troverà posto anche la problematica dell'obiezione di coscienza, oggi regolata con una legge speciale, che diventerebbe certamente anomala, per così dire, nel momento in cui si dovesse procedere alla revisione dei canoni in base ai quali è obbligatorio lo svolgimento del servizio militare. Tale normativa si troverebbe in contrasto con le nuove disposizioni la cui approvazione è stata auspicata anche recentemente dal capogruppo del Movimento sociale italiano in Commissione difesa, onorevole Pellegatta. Le nuove disposizioni, infatti, non si armonizzerebbero con il testo oggi all'attenzione dell'Assemblea.

La situazione nella quale ci troviamo ci consiglia pertanto di sospendere l'esame del provvedimento recante nuove norme sull'o-

biezione di coscienza al servizio militare, in attesa che in Commissione difesa si concluda il dibattito precedentemente ricordato, dibattito che ha interessato anche la società civile nel corso di questi anni. La questione è riemersa dopo gli importanti eventi dei quali il nostro paese è stato protagonista, pur se in misura ridottissima, e deve essere affrontata anche per rispondere alle aspettative dei giovani.

Nella sede e nel quadro potranno essere esaminati i problemi all'attenzione della Camera, che oggi sarebbero trattati in anticipo e in maniera frettolosa, senza tener conto di un quadro più complesso. Se si legiferasse tenendo conto di esigenze unilaterali e non della situazione complessiva del sistema difensivo del nostro paese, della nazione italiana, si rischierebbe di muoversi con un certo disagio.

Per questo invitiamo i colleghi, appellandoci al loro senso di responsabilità, ad appoggiare la richiesta di sospensiva da noi presentata prescindendo da apriorismi.

Abbiamo ritenuto opportuno e necessario presentare la questione sospensiva per consentire alla Camera di procedere ordinatamente nella produzione legislativa in una materia che, da qualsiasi punto di vista la si voglia considerare, è delicatissima e di grande responsabilità e non può essere affrontata per comparti separati né perseguendo determinati obiettivi, ma deve essere disciplinata nell'ambito di una visione generale degli interessi della comunità nazionale.

PRESIDENTE. L'onorevole De Carolis ha facoltà di illustrare la sua questione sospensiva.

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, la questione sospensiva che ho presentato a nome del gruppo repubblicano risponde ad una logica precisa.

In data 20 marzo 1991 — quindi più di un mese fa — la Commissione difesa della Camera a larghissima maggioranza ha approvato uno schema di documento sulla evoluzione della sicurezza internazionale, configurando un nuovo modello di difesa anche per il nostro paese.

A ciò si è arrivati dopo ventidue sedute della Commissione difesa e grazie ad una serie di audizioni di rappresentanti di organismi militari e politici non soltanto nazionali, per poter disporre di una visione internazionale del problema.

Desideriamo ringraziare il ministro Martinazzoli e il ministro Rognoni che si sono succeduti al dicastero della difesa, nonché il collega Mastella e tutti i componenti della Commissione difesa per il prezioso lavoro compiuto che ci consente oggi di operare in un'ottica meno limitata su un tema di così grande valenza.

Sarebbe un errore, signor Presidente, onorevoli colleghi interpretare la nostra richiesta di sospensiva come un atto dettato dalla diversa collocazione che il gruppo parlamentare repubblicano ha in questo momento nel Parlamento italiano.

Riteniamo invece che l'esame anticipato ad oggi del testo unificato dei vari provvedimenti presentati in materia di obiezione di coscienza o ancor peggio, l'avvenuta calendarizzazione nei lavori della Commissione difesa e della Camera dell'esame della proposta di legge — già approvata al Senato — sulla riforma della leva e sulla riduzione del servizio militare siano in netto contrasto con il documento approvato dalla Commissione difesa.

Il fatto che anche il Presidente del Consiglio, nell'ambito della discussione che si è svolta in quest'aula sulle dichiarazioni programmatiche del VII Governo Andreotti, per quanto riguarda la difesa abbia espressamente dichiarato che sono giunti e maturi i tempi per addivenire ad un nuovo modello che contempli un aumento dei volontari e allo stesso tempo una forma mista (e questa è già una posizione correttiva rispetto all'orientamento della Commissione difesa) significa che è maturo nel Governo, nelle forze politiche, nel Parlamento e nella società civile il convincimento che i tempi debbano essere abbreviati e non ritardati, come potrebbe avvenire in questa occasione.

Con la nostra questione sospensiva chiediamo che non si proceda alla discussione del provvedimento sull'obiezione di coscienza oggi né di quello concernente la riduzione della leva domani. Chiediamo invece che si

accelerino i tempi per definire un documento che sancisca la fine della leva obbligatoria e l'avvio dell'esercito professionale, secondo le esigenze espresse e ribadite nel documento — che citavo in premessa — approvato dalla Commissione difesa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gasparotto. Ne ha facoltà.

ISAIA GASPAROTTO. Signor Presidente, cari colleghi, onorevole sottosegretario, ho seguito con attenzione gli interventi dei colleghi Valensise e De Carolis, i quali hanno illustrato le loro questioni sospensive, per cercare di comprendere quali siano le motivazioni di fondo che li hanno spinti a presentare tali strumenti per chiedere, in pratica, che i provvedimenti in esame siano rinviati in Commissione difesa, al fine di discutere nuovamente l'obiezione di coscienza nel più generale quadro rappresentato dal nuovo modello di difesa, dalla riforma delle forze armate e dal superamento della leva obbligatoria.

Questo loro atteggiamento stride a mio avviso con quello assunto nell'aprile 1990 dai gruppi ai quali appartengono i colleghi intervenuti prima di me. Insieme ad altri parlamentari, infatti, essi sono stati i promotori della raccolta di novantatre firme per portare in aula la discussione che in Commissione difesa in sede legislativa era quasi approdata al voto finale.

Proprio i gruppi repubblicano e del Movimento sociale italiano-destra nazionale si erano fatti promotori della raccolta di firme per far esaminare dall'Assemblea, ripeto, l'importante tematica in questione. Si riteneva opportuna tale soluzione per la particolare rilevanza del problema. Questo fu il motivo per il quale, nell'aprile 1990, essi proposero di portare in aula un provvedimento che altrimenti sarebbe stato posto in votazione in Commissione e successivamente inviato al Senato. Ho ricordato la loro iniziativa per dimostrare una certa contraddizione nel comportamento dei colleghi intervenuti prima di me, sebbene in qualche modo ammantato di nobili motivazioni, per così dire.

Nessuno nega che attualmente si discuta

del futuro delle forze armate, su come dovrà essere il servizio di leva obbligatorio, se debba essere abolito, in tutto o in parte, o ridotto. Nessuno più demonizza l'interrogativo se si debba arrivare a disporre di un esercito che preveda anche il servizio di leva obbligatorio. Ha fatto quindi bene l'onorevole De Carolis a ricordare che, dopo il documento approvato dalla Commissione difesa, a nome del Governo si è registrata la dichiarazione dell'onorevole Andreotti, il quale ha sottolineato che la soluzione per la quale sta operando l'esecutivo non è quella del superamento della leva obbligatoria, ma quella di un più marcato orientamento verso l'esercito professionale, con la previsione di una leva ridotta.

In Commissione difesa sono stati iscritti all'ordine del giorno provvedimenti già votati dal Senato ed altri presentati da molti gruppi parlamentari. Ma se ci si richiama al documento del Senato, onorevole De Carolis, bisogna ricordare che esso prevede una riduzione di due mesi del servizio di leva obbligatorio, da dodici a dieci mesi. Se tale servizio è ancora contemplato, rimane tuttora valida la possibilità di discutere dell'obiezione di coscienza e pertanto le proposte questioni sospensive non avrebbero solidi sostegni.

Del resto, in relazione al provvedimento già approvato dal Senato ed alle altre proposte di legge presentate, mi sembra che dal dibattito franco e leale sviluppatosi tra i gruppi e con la struttura dirigente delle forze armate stia emergendo che con ogni probabilità la soluzione appena avviata, alla quale molte forze politiche stanno già lavorando, produrrà una forte riduzione del servizio di leva obbligatorio, non la sua abolizione.

Anche da questo punto di vista è difficile sostenere la necessità della sospensiva, perché venendo meno l'obbligo del servizio di leva verrebbe meno anche il problema dell'obiezione di coscienza. È questa un'ipotesi sostenuta dai repubblicani e dal Movimento sociale italiano, sulla quale tuttavia non mi pare stia convergendo una larga maggioranza, né tra le forze politiche né tra le strutture della gerarchia militare.

Detto ciò, non posso non aggiungere che siamo di fronte ad un ritardo spaventoso:

l'esigenza di modificare la legge n. 772 del 1972 sull'obiezione di coscienza si pone con forza da diverse legislature. Certo non si può dire che abbiamo proceduto in modo frettoloso — il collega poc'anzi intervenuto ricordava le 22 sedute della Commissione — perché abbiamo dovuto esaminare numerosi testi, che cambiavano a seconda del ministro che dirigeva il dicastero competente. Non abbiamo comunque mai smesso di lavorare per trovare una sintesi unitaria che, pur non raccogliendo tutte le istanze degli obiettori di coscienza, dei giovani, delle diverse associazioni e dei partiti, fosse un punto di riferimento. Sulla stessa, pur se agli inizi dell'aprile del 1990 avevamo trovato il consenso necessario, non abbiamo potuto deliberare perché purtroppo il provvedimento è stato rimesso in Assemblea. Non mi sembra quindi si sia proceduto in modo frettoloso.

Dobbiamo porre mano con particolare urgenza a questo provvedimento perché ce lo chiedono non solo il grande movimento che si è battuto in questi anni in Italia, ma anche le stesse strutture dirigenti delle forze armate. Bisogna inoltre tener presente l'ultima sentenza della Corte costituzionale che ha testualmente dichiarato l'illegittimità del primo comma dell'articolo 5 della legge n. 772 del 1972, nella parte in cui si prevedeva — fino all'agosto del 1990 — che i giovani ammessi al servizio militare non armato o al servizio sostitutivo civile dovessero prestarlo per venti mesi, anziché per dodici. Oggi, tali servizi sostitutivi sono prestati per dodici mesi, come il servizio militare di leva ordinario.

Ebbene, è proprio a quella sentenza che il Parlamento deve richiamarsi per modificare e adeguare la legge e per rispondere alle numerose istanze in materia.

Vi è un ultimo dato che giustifica i tanti ragionamenti — che poi non si sono dimostrati veritieri — provenienti non solo dalle forze politiche ma anche da una parte dei vertici delle forze armate. Si era detto che dopo la sentenza della Corte costituzionale tutti i giovani avrebbero scelto l'obiezione di coscienza, dato che la durata del servizio sostitutivo era di dodici mesi anziché di venti. Ebbene, alla fine del 1990, 16.767 giovani avevano optato per l'obiezione di

coscienza, e 6.356 nel solo mese di dicembre (momento cruciale per lo scoppio della guerra nel Golfo). L'anno precedente ve ne erano stati 13.746. Si è avuto, quindi, soltanto un aumento del 21 per cento, e non quella valanga che in qualche maniera si era voluta prevedere dopo la sentenza della Corte costituzionale.

Ritengo, dunque non sia vero che tutti i giovani scelgono alla fine l'obiezione; in realtà compiono tale scelta solo coloro che sentono il dovere e lo stimolo a farlo in base alla propria coscienza.

I dati di cui disponiamo dimostrano come sia giusto e doveroso modificare la legge n. 772 del 1972. Per questo motivo e per le argomentazioni che ho illustrato, ritengo che non debbano essere accolte dall'Assemblea questioni sospensive in ordine al provvedimento di cui parliamo. Spero altresì che nel corso del dibattito siano recepite le migliori proposte avanzate dalle varie parti politiche. In conclusione, mi auguro che non siano approvate le questioni sospensive presentate dai gruppi del Movimento sociale italiano-destra nazionale e repubblicano e che la Camera approvi una legge così innovativa e da tanto tempo attesa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, colleghi, ho trascorso molti anni della mia vita professionale a combattere la battaglia per l'obiezione di coscienza ed ho sollevato al riguardo una serie di questioni dinanzi alla Corte costituzionale e alla Corte di cassazione.

Mi sia consentito di rivendicare alla professione di avvocato, con un minimo di orgoglio (che è forse un po' in disuso rispetto a tale funzione), un valore morale e civile ricordando che, se alcune connotazioni della situazione di partenza su cui dovrebbe incidere la riforma al nostro esame sono quelle che sono, ciò è anche dovuto ad iniziative assunte assieme ad altri colleghi e a giovani obiettori; iniziative che, attraverso i giudizi della Corte costituzionale (ma non solo di essa), hanno determinato una profonda modifica della legge del 1972.

È in corso un contenzioso su punti non indifferenti, relativi all'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale, da ultima quella concernente la pena prevista per il reato di cui all'articolo 8, primo comma, della legge n. 772.

Voglio ricordare questi dati perché hanno una rilevanza particolare, e soprattutto per sottolineare che nessuno dei problemi oggetto del contenzioso viene positivamente risolto dal provvedimento in esame. Tutti anzi vengono risolti in modo negativo.

Devo altresì sottolineare che la proposta di legge di cui parliamo comporta, senza che da ciò derivi alcun beneficio, un profondo sconvolgimento in relazione a questioni fondamentali che riguardano l'ordinamento giurisdizionale del nostro paese. Il ricorso al pretore contro la mancata ammissione al servizio civile è un elemento che sconvolge totalmente il meccanismo su cui si basa la distinzione tra giurisdizione amministrativa e giurisdizione ordinaria nel nostro ordinamento.

C'è da meravigliarsi, signor Presidente, che un provvedimento che contiene certe disposizioni e che prevede certi reati non sia stato sottoposto al parere della Commissione giustizia. Non mi risulta, infatti, che un tale parere, pur essenziale, sia stato richiesto. Io, che non credo di essere un membro particolarmente disattento di tale Commissione lo attendevo a piè fermo, ma esso non c'è stato.

Dico queste cose, signor Presidente, per sottolineare che nonostante l'affezione — non credo sospettabile — che provo per la questione dell'obiezione di coscienza, non ne ho alcuna per il provvedimento al nostro esame. Non avrei quindi ragione per dolermi se si dovesse ulteriormente ritardare il varo di questa cosiddetta riforma, che in realtà tale non è. È inutile che ci si dica che con questa legge si adempie ad una sorta di atto dovuto a seguito della sentenza della Corte costituzionale: in realtà vi sarebbero altre strade percorribili. Con questa legge invece si finisce per fare un passo indietro per molte questioni.

Certo, un dibattito ampio in Assemblea potrebbe portare a correggere molti aspetti

del provvedimento in questione. Io però ne dubito, perché sappiamo qual è orma l'andamento dei nostri lavori, con i regolamenti attuali. La realtà è che quando c'è veramente da discutere non lo si può effettivamente fare, perché, non è nemmeno data la possibilità a chi pure avrebbe materia per intervenire in modo anche molto particolareggiato di farlo appunto adeguatamente, ammesso che vi sia qualcuno disposto ad ascoltarlo.

Per quanto riguarda in generale questa legge, signor Presidente, occorre a mio avviso parlar chiaro: qui ci si preoccupa di una cosa sola, e cioè degli enti che devono usufruire del lavoro degli obiettori di coscienza. Io ho sempre avuto molta attenzione per coloro che lottano per l'ammissione al servizio civile, per gli obiettori che vi sono ammessi o per coloro che eventualmente ne siano stati esclusi. Ebbene, credo che quando una questione investe aspetti che riguardano la situazione penale di alcuni soggetti e l'eventuale loro incriminazione il primo problema di cui ci si dovrebbe occupare con grande attenzione, soprattutto per il rispetto delle norme costituzionali, è proprio relativo alla situazione di quei soggetti. La legge al nostro esame invece non affronta e non risolve minimamente il problema di oltre mille giovani (e tale numero credo sia continuamente in aumento: qui si è parlato di 16 mila domande di obiezione di coscienza) che ogni anno vengono processati dai tribunali militari per il reato di rifiuto del servizio militare con adduzione di motivi di coscienza. Di tali giovani — che grazie alla sentenza della Corte costituzionale non sono più punibili con un anno di carcere e che grazie al combinato del nuovo codice di procedura penale con la nuova portata della norma penale sostanziale non sono più immediatamente arrestati — non ci si occupa minimamente. Nella stragrande maggioranza si tratta di testimoni di Geova, ma non solo di questi.

Anche alla luce delle considerazioni fatte circa le nuove prospettive del servizio militare e le sue possibili forme (totale o parziale adozione del sistema del volontariato e possibilità quindi di un sistema misto, caratte-

rizzato da servizio volontario e servizio di leva), io credo che si sarebbe potuto prevedere il servizio civile non come sostitutivo del servizio militare. Dall'attuale configurazione del servizio civile come sostitutivo di quello militare deriva infatti il rifiuto di rispondere alla chiamata alla leva della stragrande maggioranza dei testimoni di Geova. Non è vero che i testimoni di Geova opporrebbero in ogni caso un rifiuto netto: se fosse stato previsto un servizio civile non sostitutivo di quello militare molti lo avrebbero accettato. Ma non si è tenuto affatto conto del loro atteggiamento.

Certamente problemi del genere si sarebbero potuti risolvere con la creazione di un servizio civile autonomo e la previsione di una opzione da parte del cittadino — prima dell'arruolamento nelle forze armate (e l'arruolamento non va confuso con l'incorporazione e con la chiamata alle armi) — per il servizio civile non in quanto sostitutivo di quello militare.

Oggi, anche soltanto nel sistema misto, questo sarebbe certamente compatibile. Allora si disse che la legge del 1972 era timida ed anche piena di contraddizioni. Fu tuttavia compiuto un grande passo in avanti rispetto al principio dell'intangibilità dell'obbligo del servizio militare, intangibilità che, per altro, è tutta all'italiana, perché con le raccomandazioni si ottiene tutto, senza bisogno di fare obiezione di coscienza: basta non farla all'espedito della raccomandazione!

Nel 1972 si pensò che un sistema troppo ampio avrebbe comportato il ricorso all'obiezione di coscienza da parte dei più e che, conseguentemente, nessuno avrebbe prestato il servizio militare. Quindi, per salvare l'esercito di leva si restrinse l'ambito del ricorso all'obiezione di coscienza anche oltre i limiti costituzionali, come poi la stessa Corte ha finito di dover riconoscere.

Sarei portato a dire che oggi si mantiene l'esercito di leva per salvare il servizio civile, così come è concepito, ed anche l'obiezione di coscienza, ma in realtà esso serve solo a condizione che non sia un vero esercito. Su questo potremmo essere tutti d'accordo, ma allora dovremmo abolire anche l'esercito volontario.

Certo, sono convinto che il servizio di leva resisterà, altrimenti dovremmo abolire troppi generali. Credo che vi sia addirittura un generale ogni circa 50 soldati: non sono molto aggiornato, ma non penso che dal punto di vista statistico quella che ho detto sia un'eresia. Credo che in Marina vi sia un ammiraglio o, quanto meno, un capitano di vascello per ogni nave mossa da motore. Se abolissimo il servizio di leva, forse sorgerebbero molte difficoltà per questi personaggi, per cui bisogna mantenerlo. È inutile che si parli di salvaguardare la tradizione giacobina, di nazione armata, che tra l'altro è cosa diversa dall'esercito di leva, come diceva Garibaldi (lui sapeva bene di cosa si trattava!). Sappiamo poi chi realizzò la nazione armata — almeno in parte — e con quali conseguenze per il nostro paese!

Il problema è che oggi, tra i tanti interessi alla conservazione del servizio di leva, comincia ad esservi anche quello degli enti che usufruiscono del lavoro degli obiettori di coscienza. È un dato di fatto.

Non voglio anticipare qui considerazioni che farò se entreremo nel merito della discussione. Non voglio parlare delle violazioni della Costituzione contenute nel progetto di legge al nostro esame. Cito solo, come esempio, la disposizione in base alla quale non può essere obiettore di coscienza chi sia stato in carcere, anche se innocente, per motivi di mafia (tra l'altro, quando si parla di mafia sembra che si possa violare ogni norma della Costituzione!). Incarcerato: significa anche ingiustamente incarcerato!

Lo stesso vale per le persone nei cui confronti siano state applicate misure di prevenzione, anche se ingiustamente: costoro non possono essere obiettori di coscienza, anche se le misure sono revocate, magari perché disposte per errore o anche per omonimia!

In Cassazione stiamo lottando con le unghie e con i denti contro decisioni di taluni collegi in ordine alla questione della concessione della condizionale, mentre qui si riafferma il principio che quel che vale è l'espiazione della pena e non la condanna (l'ex articolo 8, primo comma, ora articolo 14)!

Ricordo queste cose perché testimoniano la disaffezione per il progetto di legge di cui

parliamo. Non è vero che esso risolve i problemi fondamentali, i quali sono, anzitutto, quelli relativi alla responsabilità penale. Qui ci si preoccupa invece essenzialmente della questione degli enti: certo, è un aspetto importante e io non voglio formulare giudizi sul modo in cui il problema è stato risolto, se sia il migliore o il peggiore. Desidero soltanto dire che secondo me non si tratta certo della questione principale.

È vera la questione relativa all'abolizione del servizio di leva? La modifica del servizio di leva può portare a diverse determinazioni in ordine all'obiezione di coscienza. Certo, una volta abolito il servizio militare obbligatorio il problema dell'obiezione di coscienza non esisterà più.

Possiamo dire che un sistema misto sarebbe indifferente rispetto ad aspetti fondamentali della legge sulla obiezione di coscienza? Certamente no, almeno che non venga respinta *ab initio* l'idea di un servizio civile totalmente diversificato dalla mera funzione suppletiva e sostitutiva del servizio militare, limitato agli ammessi al servizio militare, cioè agli «arruolati». Ci sono infatti gli «arruolati» (circa un migliaio e dei quali prima ho parlato) che prestano il servizio civile sostitutivo.

Oggi, le carceri militari esistono in funzione della norma in vigore. Da ciò se ne deduce che le questioni si moltiplicano. Dobbiamo allora dire che i colleghi che hanno presentato le questioni sospensive hanno ragione, anche se probabilmente non condivide il loro punto di vista.

È vero, tali questioni sono state presentate da coloro che nei confronti dell'obiezione di coscienza avevano una posizione differente, magari anche una posizione preconcepita; si trattava, in sostanza, di rinviare l'esame di una questione che in qualche modo consideravamo — e a mio avviso non a ragione — come un ampliamento dell'istituto dell'obiezione di coscienza. Il che non è vero, mentre è vero il problema relativo all'individuazione di un tipo diverso di forze armate, che sarà, come al solito, un sistema misto, visto che in Italia è tutto misto e quindi occorre lottizzare anche le forze armate: un pezzo viene attribuito al «lotto del volontariato», un altro pezzo al «lotto del servizio

obbligatorio», sacrificando principi sui quali non mi soffermerò.

Se la scelta compiuta con questo progetto di legge è quella di mantenere fermo il principio del servizio civile sostitutivo per gli «arruolati» nelle forze armate (ed è questo il punto fondamentale), non possiamo prescindere dal fatto che un diverso modello di difesa o comunque un diverso sistema militare comporti delle possibilità di differente strutturazione della normativa relativa all'obiezione di coscienza.

Si è parlato di un ritardo nell'esame del provvedimento. Ebbene, credo che dovremmo affrontare alcuni problemi in ordine alla utilità di un provvedimento di legge così come è formulato. Se passeremo alla discussione di merito avrò modo di dimostrare che tutti i punti del contenzioso attualmente in atto vengono risolti negativamente dal punto di vista di un maggiore liberalità verso gli obiettori di coscienza e i condannati per obiezione di coscienza.

Ritengo pertanto che non vi siano dei vantaggi nell'esaminare tale provvedimento. Dunque, di fronte alla possibilità di dire una parola veramente definitiva su tale problema, a titolo del tutto personale, non conoscendo l'orientamento degli altri deputati del gruppo federalista europeo, mi dichiaro favorevole alle questioni sospensive presentate, anche se esse non mi entusiasmano non certo perché sono state avanzate da determinate forze politiche, ma perché non condivido il punto di vista che esprimono in ordine al problema in oggetto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ferrandi. Ne ha facoltà.

ALBERTO FERRANDI. Signor Presidente, desidero esprimere la mia contrarietà alla proposta di sospensiva avanzata relativamente al provvedimento in esame, che — come hanno rilevato altri colleghi — attende da molto, da troppo tempo, di essere esaminato e varato dal Parlamento.

Come ha ricordato l'onorevole Gasparotto, l'esame del provvedimento è già avvenu-

to in Commissione nel corso degli ultimi due anni: ad esso sono state dedicate ventidue sedute — giustamente lo ha sottolineato l'onorevole De Carolis — oltre a numerose audizioni e visite di approfondimento all'estero. Appariva quindi matura la sua approvazione, come era stato per altro richiesto da tutti i gruppi in Commissione difesa.

Si tratta di una questione importante e delicata, sulla quale è stato possibile registrare il consenso della maggioranza dei gruppi parlamentari e soprattutto quello dei soggetti interessati, cioè dei giovani obiettori, con i quali ci siamo incontrati e con i quali abbiamo discusso, verificandone spesso il sostegno e adesione sui maggiori punti qualificanti del progetto di legge.

Si è poi ritenuto di trasferirne l'esame in Assemblea, sottolineando, giustamente, che esso rivesta tale importanza da richiedere che l'intero Parlamento e ciascun parlamentare si assumano la propria responsabilità in un dibattito capace di approfondire vari aspetti, peraltro, già oggetto di considerazione nel corso della breve discussione che stiamo effettuando.

Oggi è in corso l'esame in Assemblea e ritengo che la presentazione di una questione sospensiva rappresenti di fatto una contraddizione rispetto alla stessa esigenza, prospettata con le 93 firme che hanno sostenuto il trasferimento del provvedimento in questa sede, di affrontare il dibattito in aula.

Si sostiene che occorre sospendere l'esame del provvedimento poiché è in atto una discussione più generale in materia di modello di difesa e di riforma del nostro esercito. Ebbene, la riforma della legge n. 772 del 1972 che prende le mosse dalle note sentenze della Corte costituzionale e relative all'interpretazione dell'articolo 52 della Costituzione ed alla pari dignità tra servizio militare e servizio civile, richiama certamente ulteriori problematiche. Tuttavia sarebbe estremamente sbagliato e costituirebbe una forzatura inaccettabile voler correlare tali questioni con il problema specifico della riforma della legge n. 772.

Si finirebbe per negare l'esigenza di risolvere il problema della obiezione di coscienza, che attiene innanzitutto alla libertà ed ai diritti civili, come hanno sancito ripetuta-

mente le sentenze della Corte costituzionale. Si tratta di varare un provvedimento che ponga al centro la situazione dell'obiettore di coscienza, cioè di quel soggetto che per ragioni di coscienza rifiuta di arruolarsi nelle forze armate, e non un provvedimento che guardi invece ad una certa concezione dello Stato o agli interessi degli enti convenzionati.

Vi è inoltre e più semplicemente l'esigenza di superare le incongruenze presenti nella legge n. 772 che hanno dato luogo alle numerose e giustificate proteste dei giovani obiettori di coscienza. Ed è proprio per risolvere tali problemi che ci siamo impegnati tutti ad elaborare un progetto di riforma della legge n. 772.

Per queste ragioni, Signor Presidente, ritengo che il provvedimento debba essere sottoposto all'esame dell'Assemblea con l'auspicio che venga approvato quanto prima.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Salvoldi. Ne ha facoltà.

GIANCARLO SALVOLDI. Signor Presidente, desidero ricollegarmi in primo luogo a quanto detto dal collega Mellini in un intervento che non mi aspettavo da lui. Nutriamo tutti profonda stima nei suoi confronti per il suo calore e per l'impegno con il quale egli ed il gruppo radicale hanno sempre affrontato il tema dell'obiezione di coscienza. Per questo sentirlo pronunciarsi a favore delle questioni mi sorprende e mi addolora profondamente.

Certamente il provvedimento in esame non è perfetto e non risponde appieno alle esigenze degli obiettori di coscienza, un movimento che in questi anni è cresciuto ed ha elaborato ed approfondito le matematiche relative a tale questione. Il testo della Commissione difesa non somiglia neppure alla proposta di legge presentata dal gruppo verde della quale sono primo firmatario, né a quella presentata dal collega Ronchi che si prefiggevano di raggiungere ben altri obiettivi. Dopo un lavoro lungo e faticoso in Commissione questo è il risultato che si è conseguito: esso è frutto del confronto tra le diverse forze politiche che hanno posizioni molto diverse tra loro.

Il testo in esame presenta dei limiti e pone alcuni problemi. È quindi necessario che ognuno di noi tenda a migliorare tale testo in Assemblea in modo da superare le contraddizioni individuate dal collega Mellini, ma questa è una ragione a favore della discussione in aula e non un motivo per riprendere l'esame in Commissione; infatti in Commissione sono stati effettuati tutti gli approfondimenti e le discussioni possibili.

Vi è un'altra affermazione del collega Mellini che mi ha addolorato. Entrando nel merito del provvedimento, egli ha sostenuto che la proposta di riforma della legge n. 772 si preoccupa soprattutto degli enti. Credo di poter dare un'interpretazione diversa al riguardo. Posso affermare con tranquillità infatti che ci si è preoccupati di mettere gli obiettori di coscienza nelle condizioni migliori per svolgere un servizio civile serio ed efficace. Proprio a tal fine sono state avanzate delle proposte riguardanti gli enti, al fine cioè di garantire la loro massima serietà.

Abbiamo inoltre insistito affinché l'obiettore possa scegliere l'area vocazionale.

Abbiamo richiesto — senza successo — che l'obiettore presti il servizio civile presso un ente di sua scelta e nel luogo ove risiede. Abbiamo avanzato tale proposta non certo per garantire all'obiettore una situazione di comodo, che gli eviti gli oneri e le fatiche del servizio civile, ma per il fatto, evidente e chiaro per chi intenda guardare con serenità alla legge sarà in grado — quello sì! — di svolgere effettivamente un servizio efficace e di incidere positivamente su una realtà sociale che ben conosce. Questa è senz'altro una delle aspirazioni principali che la legge si prefigge di raggiungere. Devo rilevare che non siamo riusciti a conseguire integralmente tale risultato: ma riteniamo che dalla lettura di questo provvedimento non debba emergere la figura di un obiettore di coscienza che cerchi di scansare le fatiche e gli oneri del servizio civile.

Ricordo che l'iter parlamentare del provvedimento di riforma della legge n. 772 del 1972 è risultato lungo e irto di difficoltà. Mentre sottolineo con favore che tale provvedimento è finalmente giunto all'esame dell'Assemblea, devo purtroppo rilevare che oggi, invece di iniziare la discussione sulle

linee generali, ci troviamo ad affrontare due questioni sospensive. Credo che esse abbiano ottenuto il risultato di rinviare di un giorno l'inizio della discussione del provvedimento. Auspico, ovviamente, che domani mattina, dopo la reiezione delle questioni sospensive, possa avere inizio il dibattito. In ogni caso vorrei ribadire che l'unico risultato che con esse si è ottenuto è stato quello di perdere un giorno in una situazione in cui ogni giorno è prezioso.

GIOVANNI PELLEGATTA. Guadagnare, non perdere!

GIANCARLO SALVOLDI. Guadagnare dal tuo punto di vista, che fortunatamente è molto diverso dal mio!

Vorrei sottolineare che il confronto in Parlamento su tale materia — come è giusto che sia per tutte le leggi di principio come è quella al nostro esame — coinvolge problematiche di carattere etico e sociale e riguarda sia scelte culturali sia prospettive di vita delle giovani generazioni. Proprio per queste ragioni tale confronto collide con una cultura militarista che tende a conservare una concezione della difesa armata nell'ambito della quale si vorrebbe collocare tutti i giovani e che, al massimo, accetterebbe un servizio civile sempre inquadrato in una logica di tipo militare. Per tale ragione è opportuno che il dibattito sia approfondito e che gli sia dedicato tutto il tempo necessario. Ciò nonostante, ritengo opportuno rilevare che la Commissione difesa ha svolto un lavoro di qualità — credo che su questo siamo stati tutti d'accordo, al di là delle diverse posizioni nel merito — ed esauriente per arrivare all'approvazione di un testo di riforma in sede referente come quello oggi al nostro esame.

Ricordo che sul provvedimento in discussione non solo si sono registrate in linea generale larghe convergenze, ma anche sui punti essenziali e qualificanti di esso si è registrato un consenso sia da parte dei gruppi di maggioranza sia di quelli di opposizione. Questo è sicuramente un punto di forza del provvedimento in esame. Infatti, la vastità dei consensi raccolti dalla legge è risultata molto consistente. Ciò nonostante, su di

essa si sono registrate le resistenze da parte di alcune forze politiche sia di opposizione sia di maggioranza: si tratta di quelle forze che hanno costituito la punta di diamante del sistema militare nell'ambito della Commissione difesa e che hanno assunto — purtroppo con successo — un atteggiamento ostruzionistico nei confronti dei nostri lavori.

Vi sono state anche posizioni contraddittorie, come quella di richiedere dapprima che la legge non fosse approvata dalla Commissione in sede legislativa ma fosse esaminata dall'Assemblea, e poi proporre in aula una questione sospensiva, volta a far tornare il provvedimento in Commissione: in realtà lo scopo vero è quello di non consentire la sua approvazione!

Ci troviamo così di fronte a due questioni sospensive, identiche nel loro intento dilatorio, presentate dal gruppo missino e da quello repubblicano. Nessuna meraviglia che i missini operino in questo modo nei confronti dell'obiezione di coscienza, che prefigura un ruolo dei giovani nella società fondato sulla partecipazione, sulla solidarietà, sull'espressione della propria personalità, sul senso critico e sull'autonomia di giudizio e di scelta; valori per noi fondamentali, che vogliamo promuovere e che vorremmo potessero svilupparsi anche grazie a questa legge. Certo, non tutti condividono tali valori.

Meno comprensibile e più deludente, a mio avviso, è la posizione assunta dal gruppo repubblicano, che per scelta politica ha deciso di ignorare quei giovani cui in altri tempi ha fatto proposte interessanti per quanto riguarda la moralizzazione della politica o i problemi di sensibilità ambientale. Di fatto, tuttavia, su questa materia i repubblicani hanno delegato tutto all'onorevole Gorgoni, che si è distinto per l'intransigenza e l'ossequio assoluto alle direttive dell'amministrazione militare. Mi auguro pertanto che nessuno voglia seguire le sue indicazioni e quelle del suo gruppo, che si sono mostrate incredibilmente miopi, oltre che antidemocratiche.

Vorrei ricordare alcune prese di posizione del collega Gorgoni che sono significative circa l'approccio tenuto dal gruppo repubblicano sulle questioni dell'obiezione di co-

scienza ed in generale della difesa. Quando si trattò di discutere la legge sul commercio delle armi, il gruppo repubblicano si espresse contro l'abolizione del segreto militare; quando — peggio ancora — si discusse dell'abolizione della pena di morte dal nostro codice penale militare di guerra, quel gruppo sostenne che i giovani, senza l'argomento della pena di morte (a suo modo di vedere convincente), non sarebbero stati buoni soldati. L'atteggiamento che ora stiamo registrando sulla legge in esame discende quindi da queste premesse.

Per quanto riguarda il merito del problema di cui ci stiamo occupando, i verdi respingono le questioni sospensive per due ordini di ragioni: in primo luogo, per l'inconsistenza delle ragioni addotte; in secondo luogo, per l'urgenza di approvare la riforma.

La questione sospensiva proposta dai repubblicani si richiama a provvedimenti che la Camera dovrà discutere in futuro, riguardanti il nuovo modello di difesa, sul quale la Commissione ha svolto un'indagine conoscitiva. È di tutta evidenza che i tempi necessari alla preparazione, al dibattito, al perfezionamento ed all'approvazione di tale insieme di provvedimenti, ciascuno dei quali presenta notevole complessità, sono lunghi, non prevedibili e probabilmente non proponibili nella presente legislatura.

Ancor più rilevante è il fatto che ovviamente oggi non si può sapere quale sarà l'assetto futuro che il Parlamento vorrà determinare per le nostre forze armate, mentre è del tutto probabile che non si pensi ad un esercito composto da soli volontari e che quindi una componente di leva continuerà comunque ad esistere. Da ciò deriva la considerazione che è indispensabile una legge di riforma dell'obiezione di coscienza poiché essa ha motivo di essere oggi e lo avrà anche domani.

STELIO DE CAROLIS. È un desiderio!

GIANCARLO SALVOLDI. Io penso invece che sia un dato di fatto!

Viene poi addotta un'altra motivazione,

secondo la quale è necessario fissare un piano organico di interventi legislativi. L'organicità è sicuramente un'esigenza ragionevole, ma in questo caso essa non è affatto incompatibile con la circostanza che si cominci a normare una materia che ha una propria autonomia ed una propria consistenza.

Va inoltre osservato che non è ipotizzabile subordinare una materia che riguarda le libertà fondamentali dell'uomo — come appunto la libertà di coscienza — ad altre esigenze di tipo organizzativo, economico o politico, come se la libertà di coscienza fosse una variabile qualunque tra le tante. Sembra comunque singolare pretendere di non legiferare oggi su una materia che esige una nuova normativa — quando quest'ultima è praticamente pronta — adducendo il motivo che tra qualche anno occorrerà disciplinare materie contigue.

Concludo, signor Presidente, osservando che, al contrario di quanto richiesto con le sospensive, in effetti esiste una notevole urgenza di portare a compimento la riforma. La nostra legislazione in materia è ormai stata superata da sentenze di organismi internazionali e nazionali.

A tale proposito, cito soltanto le sentenze della Corte costituzionale n. 164, che stabilisce definitivamente la legittimità del servizio civile, e n. 470, che sancisce la pari dignità del servizio civile e di quello militare, da cui deriva la necessità di una pari durata dei relativi periodi. Sulla materia siamo in grave ritardo; il Parlamento ha il dovere di ottemperare al deliberato della Corte costituzionale, giungendo all'approvazione di una legge.

Infine, voglio ricordare quanto questa legge sia attesa da migliaia di giovani che ogni anno scelgono l'obiezione di coscienza ed il servizio civile. Dobbiamo metterli in condizione di poter concretizzare questa scelta nella maniera migliore (*Applausi dei deputati dei gruppi verde e della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole La Valle. Ne ha facoltà.

RANIERO LA VALLE. Signor Presidente,

dichiaro la nostra contrarietà alle richieste di sospensiva, poiché, da quanto abbiamo ascoltato dai proponenti, risulta che esse siano contraddistinte da una carenza assoluta di motivazioni.

Infatti, non è stata espressa una motivazione relativa al rifiuto in via di principio dell'istituto dell'obiezione di coscienza, così come non è stata addotta un'argomentazione di immaturità nell'elaborazione delle norme del testo in discussione. Anzi, come i proponenti delle questioni sospensive sanno, quel testo ha avuto una lunga gestazione in Commissione difesa, di oltre due anni. Inoltre, le norme oggi in discussione in Assemblea sono il frutto di una maturazione lenta e profonda avvenuta nel corso di molti anni, a partire dal 1972, nella coscienza politica del paese e nella stessa esperienza degli obiettori, che, avvalendosi della citata legge del 1972, hanno già dato sostanza all'istituto.

In realtà, l'istituto dell'obiezione di coscienza ha avuto una notevole evoluzione ed una grande crescita rispetto alle modalità in cui era stato previsto nel 1972. Esso è maturato nelle proprie motivazioni, nei propri fondamenti e finalità ed è maturato nella possibilità di essere ricondotto all'interno di un limpido disegno costituzionale.

Pertanto, oggi siamo nella condizione di legiferare in tutta tranquillità.

D'altra parte, non è stata espressa neanche una motivazione basata sulla contrarietà al testo elaborato dalla Commissione, che è stato approvato pressoché all'unanimità.

L'unica motivazione addotta riguarda un giudizio di opportunità, sulla base del quale occorrerebbe tener conto di altri fatti, di altri eventi e di diverse possibilità, in riferimento al contesto nell'ambito del quale la legge dovrebbe essere approvata. In sostanza, si sostiene che sarebbe opportuno attendere per vedere cosa accadrà dello strumento militare, del modello di difesa e per verificare se non sarà abolito l'esercito di leva, superando l'obbligo della coscrizione e, di conseguenza, la stessa ragione d'essere dell'obiezione di coscienza, dal momento che di fatto con il volontariato si aprirebbe al cittadino la possibilità di optare o meno per il servizio militare. Questa è l'unica

motivazione che viene addotta; ma bisogna dire che essa non regge e non è sufficiente a giustificare la richiesta di sospendere o addirittura di non procedere all'approvazione di questa legge.

Per quale ragione non regge? L'istituto dell'obiezione di coscienza al servizio militare non dipende minimamente dallo stato del dibattito sul servizio militare e dalle modalità di funzionamento dello strumento militare. Non è una variabile dipendente dal modo in cui viene organizzata la difesa del paese. L'obiezione di coscienza è qualcosa che si pone in alternativa alla difesa armata, allo strumento militare e perciò non può dipendere dal modo in cui tale strumento è regolato, dalla durata dell'obbligo e così via.

L'obiezione di coscienza è legata a un solo punto, non dipende né dai documenti che possono essere elaborati dalle Commissioni difesa del Parlamento né dalle dichiarazioni programmatiche del Governo. Il punto da cui dipende l'obiezione di coscienza è l'articolo 52 della Costituzione, che sancisce l'obbligo del servizio militare. Unicamente su tale obbligo si fonda l'obiezione di coscienza; se cade l'obbligo del servizio militare, evidentemente l'obiezione di coscienza non ha ragione di essere, perché essa è obiezione a un obbligo, ad una norma che impone un comportamento a cui per ragioni di coscienza il cittadino intende sottrarsi.

Pertanto, solamente sulla costanza dell'obbligo ricordato si fonda l'obiezione di coscienza e solamente il venir meno dell'obbligo costituzionale al servizio militare può motivare, giustificare il superamento dell'istituto e quindi l'inutilità di legiferare in proposito.

La questione non è allora di aspettare l'esito delle discussioni che si stanno svolgendo. Il rinvio proposto non è ad un prossimo futuro in cui possa essere stata conclusa la discussione sul modello di difesa, ma a un evento del tutto improbabile e imprevedibile: l'abolizione dell'articolo 52 della Costituzione. Se approvassimo la questione sospensiva, la sospensione dell'esame del testo dovrebbe durare fino al momento in cui si decidesse se mantenere l'articolo 52 della Costituzione o invece procedere alla attuazione di una

riforma costituzionale che faccia venir meno l'obbligo del servizio militare.

RARRAELE VALENSISE. C'è una riserva di legge!

RANIERO LA VALLE. Di questo si tratta. Non si tratta pertanto di una richiesta di sospendere l'esame del provvedimento, ma in realtà di una richiesta di reiezione del testo, in attesa di una discussione in materia di riforma costituzionale. Per le ragioni indicate la questione sospensiva non può essere accettata.

Nel dibattito sono stati avanzati altri rilievi, in particolare dall'onorevole Mellini, che entrano nel merito del progetto di legge all'esame dell'Assemblea, sui quali certamente torneremo nella discussione, appunto, di merito. Tuttavia a me sembra che già fin da ora possa essere mossa qualche obiezione alle osservazioni dell'onorevole Mellini. Non che esse non abbiano, naturalmente, il diritto di essere attentamente esaminate e discusse, anche in funzione di una eventuale eliminazione di possibili errori dal testo.

A mio giudizio, però, il tipo di obiezioni mosse non è fondato o per lo meno non giustifica la veemenza con la quale egli si oppone al provvedimento in discussione. Mi riferisco anzitutto alla questione secondo la quale il rifiuto della domanda del cittadino obiettore comporterebbe la conseguenza di adire la giustizia ordinaria invece di quella amministrativa. Non è un sovvertimento dell'ordinamento costituzionale: rifiutare la domanda di un obiettore di coscienza, se il rifiuto è immotivato, se non è giustificato, lede un delicatissimo diritto di libertà: l'obiezione di coscienza viene formulata, formalizzata nel provvedimento di cui ci occupiamo come un diritto di libertà...

MAURO MELLINI. Povero Zanobini!

RANIERO LA VALLE... un diritto che addirittura discende, come stabilisce l'articolo 1 del testo, dalla Convenzione internazionale dei diritti civili e politici, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e deriva al-

tresì dagli stessi principi fondamentali della Costituzione.

Pertanto, in una materia del genere, quando è in gioco un diritto di questa portata, di questa valenza costituzionale, è del tutto normale che debba pronunciarsi la giustizia ordinaria e non quella amministrativa.

Non si tratta di un interesse a fare il servizio civile; si tratta del diritto di non prestare il servizio militare.

La seconda obiezione concerne la condizione dei testimoni di Geova: se il servizio civile non fosse sostitutivo del servizio militare essi lo farebbero. Ma il servizio civile non può non essere collegato al servizio militare (preferiamo infatti parlare di servizio alternativo più che sostitutivo), bensì all'obbligo del servizio militare, altrimenti non può essere introdotto nel nostro ordinamento come servizio obbligatorio.

Se infatti si istituisce un servizio civile obbligatorio (questo punto i colleghi devono metterselo bene in testa!) separato dalla obbligatorietà del servizio militare, ci si pone contro i principi supremi dell'ordinamento ed in particolare contro il principio universale, affermato in numerose convenzioni internazionali, che vieta i lavori forzati e la schiavitù. In definitiva, qualunque lavoro obbligatorio che non sia in qualche modo una riformulazione o una variante dell'obbligo del servizio militare incorrerebbe nel divieto assoluto dei lavori forzati previsto da convenzioni sottoscritte dall'Italia.

MAURO MELLINI. Se bastasse questo ad eliminare i lavori forzati!

RANIERO LA VALLE. Pertanto la questione dell'obbligatorietà o meno del servizio militare è fondativa della possibilità di introdurre un servizio civile obbligatorio. Se si abolisce l'esercito di leva e si crea l'esercito di volontari, si può senz'altro istituire un servizio civile, ma solo volontario e non certamente esteso a tutti i cittadini.

Il terzo punto che voglio affrontare richiama la asserita necessità di abolire l'esercito di leva, perché ritenuto inutile; risulterebbe allora inutile anche l'obiezione di coscienza.

A tale proposito si apre il grande tema della professionalizzazione del mestiere delle armi che credo debba farci molti riflettere.

Richiamo alla vostra attenzione l'esperienza della guerra nel Golfo combattuta da eserciti professionali con il terribile costo di distruzione, di sofferenze, di eccidi e di stragi, proprio perché la professionalità della guerra porta al massimo del risultato relativo alle perdite inflitte al nemico per avere il minimo di perdite della propria parte. La professionalità, che si vuole oggi proporre come la panacea di tutti i problemi, mi sembra vada affrontata con molta attenzione. Perciò, prima di rinunciare al servizio militare obbligatorio e quindi all'idea di un servizio militare non legato ad uno specialismo, ad una professionalità e ad una carriera, mi sembra opportuno valutare tale questione di grande importanza.

Per quanto riguarda la tematica relativa alle condizioni ostative all'esercizio del diritto all'obiezione di coscienza di cui all'articolo 3, sono d'accordo con l'onorevole Mellini. In sede di Commissione difesa abbiamo condotto una battaglia per evitare che venissero stabilite determinate condizioni. Comunque avremo senz'altro l'occasione di discutere ulteriormente tale argomento in questa Assemblea.

Desidero aggiungere un'ultima considerazione in merito all'argomentazione secondo la quale solo l'espiazione della pena esaurirebbe gli obblighi di leva. Questo è senz'altro un problema, tuttavia bisogna considerare l'attuale sistema legislativo. Infatti la legge prevede che un obiettore che non svolga il servizio civile oppure uno che, senza aver fatto obiezione di coscienza non presti il servizio militare — e perciò sia condannato — possa in costanza della condanna e della espiazione della pena chiedere di essere ammesso a svolgere il servizio militare o di essere inserito nel servizio civile; il che farebbe estinguere il reato e venir meno ogni pena accessoria ed ogni altro effetto penale della condanna.

La ragione per cui l'espletamento e l'esaurimento degli obblighi di leva è legato alla espiazione della pena è riferito al sistema

che la legge ha voluto introdurre. Può non essere perfetto, ma non si può dire che sia un sistema irrazionale o privo di motivazioni.

MAURO MELLINI. Con il sistema attuale si discute...

RANIERO LA VALLE. Ma in tal modo entriamo già nel merito del dibattito che certamente dovremo svolgere con maggiore attenzione nei prossimi giorni.

Vorrei rilevare, signor Presidente, che in realtà è maturo il momento per dar vita ad un dibattito serio tra di noi su questi temi, anche perché mi sembra francamente umiliante ridurre questa legge ad un semplice strumento per offrire non più carne da cannone, ma schiere di lavoratori a buon mercato ad enti che cercano di essere aiutati.

Non credo che la tematica trattata dal provvedimento in esame si possa ridurre ad una questione di fornitura di manodopera ad enti più o meno assistenziali o sociali. Si tratta invece di un passo avanti compiuto nell'approfondimento del delicatissimo rapporto tra coscienza individuale e legge dello Stato.

Quando esamineremo l'articolo 1 del provvedimento, ci accorgeremo che siamo di fronte ad un salto di qualità dal punto di vista culturale ed etico. Credo si tratti infatti di una legge che, se sarà approvata, potrà rappresentare un momento di grande avanzamento della coscienza civile e giuridica, nonché della creatività legislativa del nostro paese.

Si tratta di esaminare questa tematica in termini nuovi, non più semplicemente individualistici, non più su un piano di puro garantismo nei riguardi dei diritti individuali, ma nel quadro di una più ampia comprensione dei principi fondamentali della Costituzione e dei valori generali dell'ordinamento. Non mi riferisco solo alla difesa della patria, ma anche alla costruzione di un ordine di pace e di giustizia internazionale, nonché alla finalizzazione di tutto l'ordine politico ad un avanzamento della convivenza civile. In questo quadro, anche dal punto

di vista culturale, il provvedimento in esame rappresenta un momento di crescita.

Per tali motivi, dobbiamo discutere il merito tecnico delle singole norme, ma non dobbiamo perdere di vista il disegno complessivo che questa legge tenta di realizzare, a mio avviso in un modo profondamente innovativo anche rispetto alla legge del 1972.

Signor Presidente, alla luce di tali considerazioni, dobbiamo senza indugio respingere le questioni sospensive e passare al dibattito di merito (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sulle questioni sospensive e poiché il calendario dei lavori non prevede votazioni per la seduta odierna, rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

RAFFAELE VALENSISE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato facoltà di parlare perché desidero rivolgermi alla sua sensibile cortesia ed a quella del Presidente della Camera per invitare il Governo ad informare questo ramo del Parlamento al più presto, possibilmente nelle prossime ore, in ordine ai drammatici, sconcertanti avvenimenti criminali di Taurianova in cui nel giro di poche ore, addirittura in pieno giorno, si sono registrati omicidi gravissimi.

In quell'area la popolazione è terrorizzata e vive in una situazione da stato d'assedio: vi è una sorta di eruzione virulenta della criminalità organizzata, che si contende il primato negli affari criminosi della zona.

A tale riguardo vorremmo sapere cosa può dirci il Governo, soprattutto perché i fatti dimostrano purtroppo *per tabulas* l'inadeguatezza oggettiva delle attuali soluzioni e della corrente situazione operativa.

La Calabria deve esser tratta in salvo dalla condizione in cui versa attualmente; ciò deve però avvenire nei modi più opportuni, attivando misure ed iniziative che consentano il ripristino di un ordinato vivere civile in una regione in cui purtroppo simili fatti criminosi possono consumarsi anche per la costante connessione con altri fenomeni, per altro rivelata dai fatti. Una vittima dei crimini di cui parlo è stata addirittura consigliere comunale della democrazia cristiana fino a qualche tempo fa. Come gli organi di Governo sanno benissimo, non vi è dubbio che queste connessioni concorrano ad aggravare l'inadeguatezza degli strumenti con i quali viene condotta la lotta alla criminalità. Purtroppo i risultati ottenuti confermano che non si opera come si dovrebbe.

STELIO DE CAROLIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STELIO DE CAROLIS. Signor Presidente, a nome dei deputati del gruppo repubblicano mi associo alla richiesta dell'onorevole Valensise affinché il Governo riferisca in Parlamento sulla grave situazione dell'ordine pubblico in Calabria e sui gravi episodi di violenza che si stanno verificando nel territorio emiliano-romagnolo. In particolare, siamo fortemente preoccupati che all'indomani di tali ricorrenti episodi di criminalità, che hanno fatto registrare vittime anche tra le forze dell'ordine, vi siano manifestazioni di grande solidarietà, ma poi tutto ritorna nell'oblio e il Governo dimentica gli impegni assunti di fronte alle autorità locali di aumentare l'organico delle forze dell'ordine.

Per fare il punto della situazione, anche in relazione agli impegni assunti, speriamo che altri gruppi si associno alla richiesta che il Governo riferisca in Parlamento su tali avvenimenti.

MARIA TADDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA TADDEI. Signor Presidente, a nome dei deputati del gruppo comunista-PSD

chiedo anch'io che il Governo riferisca in Parlamento in ordine alla difficile e grave situazione verificatasi in Calabria, nonché sugli episodi di violenza verificatisi in Emilia-Romagna.

PRESIDENTE. Assicuro i colleghi che, di fronte alla gravità della situazione, sarà cura della Presidenza interessare il Governo ad intervenire al più presto, anche per rispondere alle interpellanze ed alle interrogazioni presentate al riguardo.

PAOLO PIETRO CACCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO PIETRO CACCIA. Signor Presidente, vorrei rappresentare l'esigenza di una sollecita definizione della mia proposta di legge n. 4224 di cui è opportuno un tempestivo esame, riguardante la soppressione pedaggio sulle autostrade del nord, firmata da tutti i partiti (esclusa la Lega lombarda) e assegnata il 6 novembre 1989 alla IX Commissione (Trasporti). Non riesco proprio a capire perché si sia bloccato l'iter, dal momento che è già stato nominato il relatore, nella persona dell'onorevole Castrucci.

La Lega lombarda ha preso posizione, ha occupato diversi tratti autostradali, sta sobillando le popolazioni e il Parlamento non sa dirmi: per questo mi rivolgo a lei, signor Presidente: come poter far uscire dai meandri della IX Commissione la mia proposta di legge n. 4224!

PRESIDENTE. Per accelerare l'iter del provvedimento richiamato, onorevole Caccia, può intervenire presso la Presidenza della IX Commissione, affinché il provvedimento stesso venga posto quanto prima all'ordine del giorno.

GIOVANNI PELLEGGATTA. Se la Lega lombarda ha occupato l'autostrada, noi possiamo occupare la Commissione!

PAOLO PIETRO CACCIA. Signor Presidente,

essendo lei il rappresentante della massima assise, le chiedo di aiutarmi, perché sembra di essere nel *mare magnum* delle dispersioni!

PRESIDENTE. Onorevole Caccia, come ho già detto può intervenire presso la presidenza della Commissione trasporti affinché si possa risolvere il problema da lei sollevato, oppure può attivare la procedura di cui al comma 4 dell'articolo 81 del regolamento, al fine di pervenire alle soluzioni che auspica.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 7 maggio 1991, alle 10,30:

1.: *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 1991, n. 100, recante disposizioni urgenti in materia di permessi sindacali annuali retribuiti e di personale del comparto scuola (5577).

— *Relatore:* Nucci Mauro.
(*Relazione orale*).

2.: *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

AMODEO ed altri: Istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili (166).

CACCIA ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (436).

FINCATO e CRISTONI: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva (567).

FERRARI MARTE ed altri: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1991

agli uffici tecnici erariali per il riordini del catasto (966).

RODOTÀ ed altri: Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1203).

CAPECCHI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare (1878).

RONCHI e TAMINO: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta (1946).

SALVOLDI ed altri: Regolamentazione del servizio civile alternativo (2655).

— Relatore: Caccia.

La seduta termina alle 19.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*IL VICESEGRETARIO GENERALE
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AD INTERIM*

DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 21,20.*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1991

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 6 maggio 1991.**

Caria, Corsi, D'Aquino, Fincato, Manna, Marri, Negri, Novelli, Bruno Orsini, Pellicanò, Piccoli, Antonio Rubbi, Servello.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 24 aprile 1991 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

BERTOLI ed altri: «Applicazione al personale docente delle scuole reggimentali delle disposizioni in materia di maggiorazione di anzianità di cui all'articolo 63 della legge 11 luglio 1980, n. 312» (5634).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 29 aprile 1991 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro dei trasporti:

«Disposizioni urgenti in materia di auto-transporto di cose per conto di terzi» (5635).

Sarà stampato e distribuito.

Cancellazione dell'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge dei decreti-legge 1° marzo 1991 nn. 61 e 62 e 5 marzo 1991, n. 65 i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

«Conversione» in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 61, recante proroga del termine previsto dell'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza» (5498);

«Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 1991, n. 62, recante proroga dell'aliquota del 9 per cento dell'imposta sul valore aggiunto sulle calzature e altre disposizioni urgenti in materia tributaria» (5499);

S. 2688 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991» (Approvato dal Senato) — (5603).

Approvazione in Commissione.

Nella riunione di martedì 23 aprile 1991 delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, è stata approvata la seguente proposta di legge:

dalla II Commissione Giustizia:

VAIRO: «Modifica e integrazione dell'arti-

colo 6 della legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente la progressione di carriera di alcuni magistrati a seguito della soppressione della qualifica di aggiunto giudiziario» (3372).

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (affari costituzionali):

TREMAGLIA ed altri: «Provvidenze a favore dei cittadini rimasti invalidi in conseguenza di azioni terroristiche» (1809) *(con parere della II, della IV e della XII Commissione);*

DEL DONNO: «Richiamo a domanda in servizio degli appartenenti al Corpo delle Guardia della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, degli Agenti di Custodia» (2430) *(con parere della II, della IV, della V e della VI Commissione);*

ALTISSIMO: «Istituzione di una Commissione Parlamentare di inchiesta sulle stragi perpetrate nell'Italia Settentrionale, ed in particolare in Emilia-Romagna, nel periodo 25 aprile 1945-31 dicembre 1947, dopo la liberazione dell'Italia del Nord» (5524) *(con parere della II, della V e della XI Commissione);*

MENSURATI: «Modifica dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente la delimitazione territoriale delle aree metropolitane» (5526) *(con parere della V Commissione);*

alla II Commissione (Giustizia):

NICOTRA ed altri: «Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi noratili» (5559) *(con parere della I Commissione);*

RONZANI ed altri: «Modifiche alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354,

recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà» (5595) *(con parere della I e della V Commissione);*

alla IV Commissione (Difesa):

PISANU ed altri: «Ristrutturazione e riconversione produttiva dell'arsenale militare di La Maddalena» (5562) *(con parere della I, della V e della X Commissione);*

PROPOSTA DI LEGGE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA: «Regionalizzazione del servizio militare. Modificazioni alla legge statale 24 dicembre 1986, n. 958» (5572) *(con parere della I e della V Commissione);*

alla VI Commissione (Finanze):

RIGHI: «Rifinanziamento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane» (5567) *(con parere della I, della V e della X Commissione);*

alla VII Commissione (Cultura):

MAZZA ed altri: «Regolamentazione della gestione e dell'uso dei comprensori sciabili e definizione del codice di comportamento dello sciatore» (5553) *(con parere della I, della II, della V, della VIII e della IX Commissione);*

alla VIII Commissione (Ambiente):

BAGHINO ed altri: «Norme per la conservazione agli appartenenti alle forze dell'ordine di alloggi assegnati dagli Istituti autonomi case popolari» (4808) *(con parere della I, della II e della IV Commissione);*

QUERCINI ed altri: «Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzione abitativa, previsti dal testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nei territori della Campania e della Basilicata colpiti dal sisma del 1980» (5254) *(con parere della I e della V Commissione);*

PERRONE ed altri: «Rifinanziamento del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, per la proroga del contributo alle cooperative edilizie degli appartenenti alle forze armate ed alle forze di

polizia» (5451) *(con parere della I, della IV, della V e della VI Commissione)*;

BERTOLI ed altri: «Proroga e rifinanziamento di disposizioni di legge concernenti la ricostruzione dei territori del Friuli colpiti dal terremoto del 1976» (5533) *(con parere della I, della V e della VII Commissione)*;

alla XI Commissione (Lavoro):

MARTINAT ed altri: «Norme per la utilizzazione dei lavoratori in cassa integrazione salariale» (2347) *(con parere della I, della V e della X Commissione)*;

VALENSISE ed altri: «Rivalutazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114» (2918) *(con parere della I e della V Commissione)*;

SALERNO: «Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati» (5529) *(con parere della I e della V Commissione)*;

MANCINI VINCENZO ed altri: «Assunzioni a tempo determinato per la tutela del patrimonio museale» (5560) *(con parere della I, della V e della VII Commissione)*;

MARTINAT ed altri: «Istituzione di un contratto di lavoro ad orario ridotto per i lavoratori che hanno raggiunto l'età pensionabile» (5565) *(con parere della I e della V Commissione)*;

alla XII Commissione (Affari sociali):

BIONDI: «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione del relativo albo» (5548) *(con parere della I, della V, della VI e della XI Commissione, nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento)*.

Trasmissione di una relazione di una Commissione parlamentare d'inchiesta.

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della ma-

fia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 26 aprile 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1988, n. 94, una relazione — approvazione dalla Commissione stessa nella seduta del 10 aprile 1991 — sulle risultanze dell'indagine del gruppo di lavoro della Commissione incaricato di svolgere accertamenti sulla situazione nella città di Napoli ed in alcuni comuni della sua provincia (doc. XXIII, n. 33).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Sostituzione di un deputato componente il Comitato Parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

In data 24 aprile 1991 il Presidente della Camera ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato il deputato Salvatore Andò, in sostituzione del deputato Nicola Capria, entrato a far parte del Governo.

Sostituzione di un componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari il deputato Egidio Alagna, in sostituzione del deputato Salvatore Andò, dimissionario.

Trasmissione di risoluzioni dal Parlamento europeo.

Il Presidente del parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattro risoluzioni:

«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad un regolamento (CEE) del Consiglio concernente l'eliminazione dei

controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati dei passeggeri dei voli intracomunitari nonché ai bagagli dei passeggeri che effettuano una traversata marittima intracomunitaria» (doc. XII, n. 284);

«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione che istituisce un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale per i dipendenti delle dogane (MATTHAUS)» (doc. XII, n. 285);

«sulla Relazione annuale della Commissione sulla situazione economica 1990-1991» (doc. XII, n. 286);

«recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione che istituisce la seconda fase del programma TEDIS (Trade Electronic Data Interchange Systems)» (doc. XII, n. 287).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'art. 125 del regolamento, deferiti alle sottoindicate commissioni permanenti:

alla V Commissione (doc. XII, n. 286);

alla VI Commissione (doc. XII, n. 284);

alla IX Commissione (doc. XII, n. 287);

alla XI Commissione (doc. XII, n. 285);

nonché per il prescritto parere, alla III Commissione e alla Commissione speciale per le politiche comunitarie.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 20, 23, 24, 26 e 29 aprile 1991, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Istituto nazionale di geofisica e osservato-

rio geofisico sperimentale di Trieste, per gli esercizi 1988-1989 (doc. XV, n. 187);

Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo, per gli esercizi dal 16 luglio al 31 dicembre 1987, 1988 e 1989 (doc. XV, n. 188);

Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma, per gli esercizi dal 1984 al 1989 (doc. XV, n. 189);

Consorzio autonomo del porto di Genova, per gli esercizi 1988 e 1989 (doc. XV, n. 190);

Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo, per gli esercizi dal 1984 al 1987 (doc. XV, n. 191).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dei trasporti ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 giugno 1984, n. 245, lo schema di aggiornamento del Piano generale dei Trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1986.

Tale documento è deferito, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 1° giugno 1991.

Comunicazione di una nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.

Il ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del signor Amedeo Santoro a membro del Consiglio di amministrazione della Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti in Napoli, in rappresentanza del Comune di Napoli.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla

X Commissione permanente (Attività produttive).

Trasmissioni dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 aprile 1991, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha trasmesso, copia di due ordinanze emesse dai prefetti di Roma e di Catanzaro.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 maggio 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, la prima relazione predisposta dal Garante per la Radiodiffusione e l'Editoria sull'attività svolta dal Garante stesso e sullo stato di applicazione della citata legge, al 31 marzo 1991 (doc. CV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 17 aprile 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 aprile 1991.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 22 aprile 1991, ha trasmesso una documentazione sulla crisi del Golfo Persico, riguardante una memoria storica degli avvenimenti e delle attività svolte.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro della difesa, con lettera in data 24 aprile 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 1976, n. 187, copia del decreto di determinazione dei contingenti massimi per il 1991 del personale destinatario delle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di una mozione, di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una mozione, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.